

**Breve nota alla sentenza del Tribunale Penale di Bassano del Grappa
6 febbraio 2012 n.54**

Dal Tribunale di Bassano del Grappa, dopo la storica sentenza della Cassazione, arriva l'ennesima conferma: il delitto di maltrattamento si applica a tutti gli animali, nessuno escluso, ed in tutti i casi in cui non sia invocabile la scriminante dell'esercizio del diritto.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Un pronunciamento tutt'altro che inatteso, quello del Tribunale di Bassano del Grappa in composizione monocratica (sentenza riportata in calce).

Le vittime questa volta sono dei rettili, vale a dire non solo specie sicuramente non rientranti tra gli animali di affezione, ma neppure tra la fauna selvatica omeoterma protetta ai sensi della legge quadro 11 febbraio 1992 n.157.

Si è trattato di serpenti costretti in teche sottodimensionate e troppo fredde per le caratteristiche etologiche gli animali che vi erano stati ristretti addirittura per diversi giorni, certamente idonee a provocare loro gravi sofferenze e strazio, dotate di illuminazione idonea a provocare loro addirittura delle ustioni, e prive di adeguata alimentazione. In una situazione di analoga sofferenza di trovavano inoltre un iguana e un gecko tocai scuro.

Il Giudice monocratico, con ineccepibile motivazione, accedendo alla tesi dell'accusa, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art.544-quater c.p., fattispecie addirittura più grave rispetto a quella rubricata al precedente art.544-ter, stante che i fatti erano stati commessi in occasione di una manifestazione espositiva a scopo di lucro. Peraltro, verrebbe da aggiungere, dalla natura altamente diseducativa perché organizzata addirittura presso una scuola elementare.

Per tramite della sentenza in rassegna, il Tribunale di Bassano del Grappa ha fatto integralmente proprie le indicazioni della storica sentenza della Cassazione 26 marzo 2012 n.11606 che abbiamo diffusamente commentato sulle pagine di "Diritto all'ambiente" (http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/animali_articoli_344.pdf), confermando che in materia di maltrattamento di animali non sia configurabile alcuna zona franca.

Dalla sentenza in commento è arrivata inoltre una conferma, diciamo così, indiretta, quanto alla corretta interpretazione, confermata dalla Cassazione della testè citata sentenza, dell'art.19ter delle disposizioni transitorie del codice penale, introdotto dall'art. 3 L. 189/04 che, lungi dal configurare, come per anni sostenuto da qualcuno, una vera e propria ipotesi di immunità, costituisce la semplice, e pedissequa l'esplicitazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. e della scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p..

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Non esiste infatti alcuna legge speciale che disciplini, e per gli effetti consenta, condotte del genere di quella contestata all'imputato nel giudizio celebratosi innanzi il Tribunale di Bassano del Grappa.

Da segnalare come il predetto Tribunale abbia riconosciuto l'imputato responsabile anche del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art.483 c.p., per avere questi falsamente attestato l'età di uno dei due esemplari di pitone moluro albino nella documentazione CITES, all'evidenza necessaria, in quanto trattasi di specie protetta ai sensi dell'All.B della Convenzione di Washington.

Quanto al secondo esemplare della stessa specie, da un lato l'imputato non risultava in possesso dell'autorizzazione normativamente richiesta ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante "*Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526*", dall'altro, correttamente, il Tribunale rilevava come la dichiarazione di cessione proveniente da un soggetto privato non potesse in alcun caso considerarsi equipollente alla certificazione CITES, non potendo oltretutto stabilirsi l'origine dell'animale.

Da ultimo, né avrebbe potuto essere diversamente, il Giudice ha disposto *ex lege* la confisca degli animali ex art.544-sexies c.p. che ricordiamo essere un'ipotesi di confisca obbligatoria speciale rispetto a quella rubricata all'art.240 c.p.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 14 aprile 2012

Riportiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di: **Bassano del Grappa**
in composizione monocratica


Nella Persona della **Dr.ssa DEBORAH DE STEFANO**
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(art. 544 e segg., 549 c.p.p.)

nel procedimento penale

contro




V. D. nato il [redacted] a [redacted]
[redacted] (VE), residente a [redacted]
(VI) in via [redacted]

Libero - Contumace

IMPUTATO

Vedi pagina che segue



Sent. n. 54/12

N. 259/11 Mod. 16 Tribunale

N. 1412/10 R.G. Mod. 21 P.M.

Irrevocabile il _____

SENTENZA

In data **6.2.2012**

Depositata in cancelleria
Oggi **6 APR. 2012.**

IL Cancelliere

*Il Funzionario Giudiziario
Annunziata Maso*

Li _____

Fatto avviso di che all'articolo
548/3° comm. C.P.P.

IL Cancelliere

Li _____

Fatta comunicazione ai sensi
dell'art.27 D.P.R. 334/89

IL Cancelliere

Li _____

Invio estratto della Procura della
Repubblica per l'esecuzione

IL Cancelliere

N. _____

Del campione penale

Il _____

Fatta scheda casellario

IL Cancelliere

IMPUTATO

A) del reato p. e p. dall'art. 544 quater c.p. per avere organizzato e promosso presso la scuola elementare di Gallio, il 13 agosto 2010, una manifestazione/mostra di rettili comportanti strazio per gli animali, poiché due "pitoni moluro albino", un "boa constrictor", un "anaconda gialla"; un "serpente dei ratti" ed una "tiliqua dalla lingua azzurra" erano tenuti in teche fatiscenti e non idonee in quanto o troppo piccole in relazione alle dimensioni dei serpenti, ovvero troppo fredde, ovvero prive del necessario cibo e senza alcun arricchimento ambientale (rami; vasche d'acqua e lampada Uva/Uvb indispensabili per l'assimilazione delle vitamine e del calcio).

B) del reato p. e p. dall'art. 483 c.p. perché attestava falsamente nella documentazione c.d. "Cites", concernente gli animali di specie protetta, che uno dei serpenti pitone moluro albino in suo possesso aveva un'età di circa 15 anni, mentre in realtà non superava i 7/8 anni.

Accertato a Gallio, il 13 agosto 2010.

C) del reato p. e p. dall'art. 2.1.f D. L.vo 18 maggio 2001 n. 275 per avere acquistato o utilizzato a scopo di lucro, e comunque detenuto, l'altro serpente "pitone moluro albino", animale inserito nell'allegato B del Regolamento n. 338/97 del Consiglio della Comunità Europea, senza la prescritta autorizzazione.

Accertato a Gallio, il 13 agosto 2010

Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dr. Edoardo Ghirini**

e difeso avv. [REDACTED] del foro di Vicenza, di fiducia, presente.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede 5 mesi di reclusione, € 3.500,00 di multa.

La difesa: chiede Assoluzione in relazione al Capo A);

Assoluzione in relazione al capo B);

Assoluzione in relazione al capo C);

restituzione di quanto in sequestro.



MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto di citazione diretta emesso dal Pm in sede l'imputato veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica in ordine al reato compiutamente descritto in epigrafe.

Al dibattimento veniva preliminarmente ammesso il giudizio abbreviato richiesto dal difensore dell'imputato, indi, alla odierna udienza all'esito della discussione orale, le parti concludevano come riportato in epigrafe.


La valutazione delle emergenze istruttorie in atti induce a ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati in contestazione

A carico del prevenuto si rinvenivano infatti tranquillizzanti elementi di prova costituiti in primis dalla comunicazione della notizia di reato e dai relativi seguiti, dagli accertamenti compiuti sugli animali in sequestro dall'ausiliario di P. G.

Questi i fatti per cui è processo per come emergono dalle risultanze del fascicolo delle indagini preliminari: a seguito di due esposti prevenuto presso il corpo forestale dello Stato di Asiago che segnalavano maltrattamenti su animali, in data 13 agosto 2010 una pattuglia di pg - coadiuvata da un ausiliario di pg - procedeva ad un sopralluogo presso una mostra di rettili allestita dall'odierno imputato nei locali della scuola elementare di Gallio.

L'ausiliario di pg Mauro Ghidotti esperto erpetologo, responsabile del dipartimento di biologia dell'università di Padova, accertava che rettili erano esposti in 16 teche definite "fatiscenti", alcune tenute insieme da nastro adesivo e graffette metalliche; le dimensioni delle teche risultavano inadeguate alle dimensioni degli animali (in particolare una anaconda gialla, un pitone delle rocce indiano, una tiliqua dalla lingua azzurra ed un serpente dei ratti); sul serpente dei ratti erano riscontrate "piccole lesioni alla testa da sbattimento contro le pareti di vetro della teca, inadeguata alla specie".

I due esemplari sauri erano detenuti in teche più piccole delle dimensioni degli animali, in assenza di lampade UVA e UVB alla temperatura di 23 gradi, laddove la specie necessita di almeno 35 gradi; un esemplare si presentava catatonico con occhio spento, analoga situazione di sofferenza presentava una iguana (che manifestava segni clinici di stress, occhi e gambe gonfie da carenza di calcio e vitamine); un gecko tocai scuro detenuto in assenza di lampade UVA e UVB mostrava evidenti segni di malessere, colore scuro, magrezza, comportamento di stazione anomalo.



Il serpente pitone moluro albino - secondo la valutazione dell'esperto Ghidotti - era un esemplare di circa 7/8 anni di età, laddove il certificato CITES prodotto dall'imputato è riconducibile ad un esemplare nato nel 1995; in particolare, l'esperto esclude che l'esemplare analizzato possa essere nato nel 1995, in ragione delle dimensioni dell'animale, della lunghezza della testa e della solidità corporea.

Quanto al secondo pitone moluro albino (animale protetto dalla Convenzione di Washington allegato B) l'imputato non ha prodotto l'autorizzazione richiesta ex art 2 l 275/2001 per gli animali di cui all'allegato B della convenzione; a tal fine, deve rilevarsi che la dichiarazione di cessione datata 13 luglio 2010 proveniente dalla ditta N [REDACTED] non può considerarsi equipollente alla certificazione CITES non facendo alcun riferimento al documento di provenienza, al paese di origine e provenienza dell'animale

Ritiene il giudicante che le condotte descritte integrino la materialità dei reati contestati al prevenuto

Quanto al capo A, la detenzione dei rettili in teche ampiamente sottodimensionate, l'assenza di una adeguata alimentazione, la temperatura registrata nelle teche, l'illuminazione con lampadine normali (idonee a provocare ustioni agli animali) hanno indiscutibilmente creato una situazione di strazio ed inutile sofferenza per gli animali esposti, costretti a sopravvivere in condizioni evidentemente contrarie alla natura degli stessi

Tale condotta è sussumibile nella fattispecie di cui all'art 544 quater cp, essendo stata commessa nell'ambito di una manifestazione espositiva organizzata a scopo di lucro (prezzo di tre euro al biglietto) dallo stesso imputato con le modalità dianzi descritte sicuramente idonee a provocare lo strazio degli animali, costretti per giorni in teche sottodimensionate, eccessivamente fredde, dotati di illuminazione idonea a provocare loro ustioni, privi di alimentazione adeguata.

Parimenti è provata la sussistenza del reato di cui all'art 483 c.p. (in relazione alla certificazione CITES prescritta ex art 2 d lvo 275/2001) in ragione della valutazione dell'esperto Ghidotti (che ha ragionevolmente escluso che l'esemplare analizzato possa essere nato nel gennaio 1995 come da certificazione CITES prodotta), valutazione assolutamente condivisibile in ragione delle innegabili competenze tecnico scientifiche dell'ausiliario di pg e del rigore dell'accertamento condotto



Quanto al capo C si è già detto sopra che il documento prodotto dall'imputato relativamente al secondo pitone moluro albino non è conforme alla certificazione prescritta dalla legge

I fatti vanno unificati sotto il piu' grave reato di cui al capo A essendo evidente la strumentalità delle condotte di cui sub B e C rispetto al capo A

Valutate tutte le indicazioni di cui all'art. 133 cp, si stima congrua la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa (p.b. per il reato sub A mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa , aumentata per il reato sub B a mesi sette ed euro 5.500 ed infine per il reato sub C a mesi sette gg 15 di reclusione ed euro 6.000 di multa, ridotta per il rito all'ascritto)

Non sussistono preclusioni alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, consentendolo lo stato di inconsumatezza del prevenuto e potendo presumersi che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere reati

Consegue ex lege (art 544 sexies cp e art 2 dl 275/2001) la confisca degli animali in sequestro e la devoluzione degli stessi al parco zoo Cappeller di Cartigliano

P.Q.M.

Letti gli artt.442, 533, 535 c.p.p. dichiara V [REDACTED] D [REDACTED] , responsabile dei reati ascritti e, unificati gli stessi ex art 81 cpv cp , considerata la diminuzione per il rito , lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa

Letto l'art. 2 d lvo 275/01 dispone la confisca di quanto in sequestro e la devoluzione dei rettili al parco zoo Cappeller di Cartigliano

Giorni 60 per il deposito della motivazione

Bassano del Grappa così deciso in data 6.2.2012 .

IL GIUDICE

Deborah De Stefano

Funzionario Giudiziario
Antonella Maso

